MOZIONE SU MODIFICHE DEL SISTEMA ORDINISTICO

La Unione Distrettuale degli Ordini Forensi della Toscana, nel corso del Seminario Distrettuale tenutosi a Pisa nei giorni 8 e 9 luglio 2022, ha vagliato, istituendo un'apposita commissione di lavoro, l'attuale disciplina dell'L'ordinamento ordinistico", al fine di evidenziare alcune criticità, oggetto di un auspicabile intervento di riforma, come segnalato dai vari Ordini del Distretto

CONSIDERATO CHE

- L'odierno Congresso ha, tra i temi previsti all'ordine del giorno, quello relativo a "Un nuovo ordinamento per un'Avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali";
- sulla base del lavoro svolto si ritiene di sottoporre alla Assemblea i seguenti temi:

• FORMAZIONE e SANZIONE APPLICABILE AI COLLEGHI NON IN PARI CON I CREDITI FORMATIVI,

L'esperienza pandemica ha, innanzi tutto, dimostrato la validità di un sistema formativo fondato su un periodo di valutazione dell'adempimento **al relativo obbligo di durata annuale**, termine che rende possibile un più agevole controllo da parte degli Ordini sul singolo iscritto. Viceversa, per quanto riguarda il meccanismo di permanenza di iscrizione all'Albo il quadro normativo che ne ha delineato i requisiti, è dato dal combinato disposto dell'art. 21 della Legge Professionale (Legge n. 247/2012) – "Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense" in

relazione al D.M. 47 del 2016 art. 2, così come modificato con la soppressione della lettera c) per l'esigenza di dare seguito ad impegni assunti in sede di Unione europea, vista la procedura di infrazione n. 2018/2175 (Riconoscimento delle qualifiche professionali; non conformità delle misure di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE)

Si ritiene in linea generale, anche in sede di riforma della legge professionale, di subordinare in maniera chiara e puntuale la permanenza dell'iscrizione all'albo all'esercizio della professione intellettuale di avvocato in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.

Non si concorda, viceversa, per la sua rigidità, con la previsione della immediata applicazione della sanzione della cancellazione nell'ipotesi di mancato assolvimento, anche parziale, dell'aggiornamento professionale (lettera e), del D.M. 47/2016), che risulta essere una sanzione amministrativa sproporzionata, anche rispetto alla sanzione disciplinare irrogata nella prassi dei CDD, che difficilmente supera la censura e che, basandosi su una filosofia prettamente "repressiva", non raggiunge lo scopo alla stessa assegnato dal legislatore;

Sul presupposto che la *ratio* della disciplina è quella di avere un'avvocatura formata e professionalmente aggiornata, lo scopo potrebbe essere garantito assegnando all'iscritto inadempiente un termine per il raggiungimento dei crediti mancanti. Decorso inutilmente il termine assegnato dal Consiglio dell'Ordine per il completamento del percorso

formativo, si dovrebbe prevedere solo la sanzione della sospensione amministrativa fino al completamento del percorso formativo, pertanto si

PROPONE

di regolamentare diversamente l'obbligo formativo, con riduzione da tre ad uno della durata del periodo formativo e di modificare l'attuale disciplina sanzionatoria prevedendo esclusivamente la sanzione amministrativa, come sopra precisata ed escludendo quella disciplinare.

In merito all'ipotesi di dichiarazione di INVALIDITA' DI ELEZIONI COA E ATTIVITA' NEL PERIODO DI "INTERREGNO", la Commissione

Constatata

L'assenza di ogni previsione normativa nella L.P. che regolamenti le conseguenze di una pronuncia non definitiva di dichiarazione di invalidità delle elezioni di un COA,

ritenuto che

debba essere colmato un vulnus normativo

PROPONE

Che venga regolamentato il periodo tra la pronuncia non definitiva e l'accertamento definitivo della illegittimità delle elezioni.

Tutto ciò premesso e ritenuto

Si chiede all'Avvocatura italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense a Lecce, di approvare questa mozione e le

MOZIONE N. 89

proposte di modifica dell'Ordinamento Professionale nella stessa contenute.

Il Presidente Udoft Avv. Fabrizio Spagnoli